

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1997

**Presidenza del presidente GUALTIERI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 7, 8
BRUTTI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	3
SEMENZATO ( <i>Verdi-l'Ulivo</i> ) .....	6

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Semenzato.

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Remo Granocchia, sergente maggiore dell'Aeronautica, è in pensione dal 1982;

che, essendo sergente maggiore dell'Aeronautica militare, era stato valutato ai fini del giudizio di idoneità all'avanzamento al grado di maresciallo ma la commissione permanente di avanzamento lo aveva ritenuto inidoneo per «flessione di rendimento in servizio e modeste qualità complessive non compatibili con i doveri e le responsabilità del grado superiore»;

che in data 13 febbraio 1986 il signor Granocchia ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della difesa per l'annullamento del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di maresciallo per i seguenti quadri: suppletivo 1979, ordinario 1980, suppletivo 1980, ordinari 1981-82-83, prima e seconda valutazione quadri 1981-1982, di cui alla nota ministeriale del 2 dicembre 1985;

che la I sezione del TAR del Lazio in data 12 febbraio 1996 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal signor Granocchia contro il giudizio di non idoneità all'avanzamento formulato dalla Commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare per gli anni 1979-80-81-82-83;

che a seguito della sentenza del TAR la commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali dell'Aeronautica militare ha rivalutato il signor Granocchia ai fini della promozione al grado di maresciallo di terza classe (23 aprile 1996 e 3 maggio 1996) giudicandolo nuovamente «non idoneo» con motivazioni di questo tipo: «Il complesso delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'interessato denota un profilo militare che, nonostante il positivo rendimento fornito nel periodo considerato, non può essere giudicato idoneo ad assumere le maggiori responsabilità del grado superiore»; «I gravi reati militari contestati in sede giudiziaria evidenziano carenze di qualità militari e morali che non consentono di ritenerlo idoneo all'avanzamento al grado superiore»;

che, a seguito del nuovo giudizio dato dalla commissione di avanzamento, il signor Granocchia in data 28 ottobre 1996 ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato;

considerato:

che il signor Granocchia ha partecipato al movimento di democratizzazione delle Forze armate e ha sempre aderito a tutte quelle manifestazioni tendenti ad ottenere il rinnovamento democratico dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza; in particolare il sergente maggiore Granocchia, senza mai venire meno ai propri doveri di milita-

re e nel rispetto delle norme del regolamento militare, ha partecipato ad alcuni convegni, a carattere nazionale, del movimento dei sottoufficiali; tale suo interessamento ed attività hanno determinato addirittura una denuncia penale a suo carico per la partecipazione al convegno svoltosi a Cagliari; per tale imputazione il signor Granocchia è stato prosciolto in istruttoria nel 1982;

che in via amministrativa per la partecipazione a tale convegno il Granocchia ha ricevuto la sanzione disciplinare di 7 giorni di camera di rigore, anche questa successivamente annullata e sostituita da un semplice rimprovero;

che nel 1981 il signor Granocchia ha poi partecipato ad un altro convegno tenutosi a Mestre, ma anche per tale fatto è stato denunciato e poi prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto; un'altra denuncia penale è stata presentata nei suoi confronti per insubordinazione (1980) e anche per tale procedimento è stato disposto il proscioglimento in istruttoria;

che risulta dunque evidente che la carriera del Granocchia è stata caratterizzata da ripetuti tentativi di punire, in maniera esemplare, il suo interessamento alle tematiche del movimento dei sottoufficiali democratici; probabilmente tale interessamento è stato giudicato eccessivo dato che si è scelto di punire comunque il ricorrente giudicandolo nel 1985 e nuovamente undici anni dopo nel 1996 «non idoneo» all'avanzamento; emergono così una eclatante animosità e sviamento di potere, travisamento e violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, soprattutto in considerazione del fatto che per la parte tecnico-professionale il signor Granocchia ha sempre conseguito qualifiche «nella media» o «superiori alla media»;

che non c'è dubbio quindi che i giudizi di non idoneità vanno fatti risalire al fatto che l'amministrazione militare dell'Aeronautica giudica il sergente maggiore Granocchia esclusivamente per la sua militanza nel movimento di democratizzazione delle Forze armate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo reputi opportuno verificare l'attività della commissione nel caso proposto;

se non si intenda rivedere la posizione del sergente maggiore Granocchia;

se non si intenda comunque censurare la pervicacia con cui l'amministrazione della difesa persegue il signor Granocchia per il suo impegno a favore della democratizzazione delle istituzioni.

(3-00503)

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'interrogazione del senatore Semenzato fa riferimento alla vicenda professionale del signor Remo Granocchia, sergente maggiore dell'Aeronautica, in pensione dal 1982.

La Commissione permanente di avanzamento, essendo egli sergente maggiore dell'Aeronautica militare, l'aveva ritenuto inidoneo all'avanzamento al grado di maresciallo per «flessione di rendimento in servizio e modeste qualità complessive» incompatibili con il grado superiore. Sulla base di questo primo giudizio è seguita una vicenda giurisdizionale attivata da un ricorso dello stesso sergente maggiore Granocchia al Tribunale amministrativo regionale.

La prima sezione del TAR del Lazio, il 12 febbraio 1996, aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dal signor Granocchia. A seguito di questa richiesta la Commissione di avanzamento aveva nuovamente valutato il signor Granocchia al fine della promozione giudicandolo ulteriormente non idoneo.

Il senatore Semenzato richiama il fatto che, al di là delle valutazioni formulate dalla Commissione di avanzamento, il sergente maggiore Granocchia ha partecipato in più occasioni ad attività ed iniziative del movimento di democratizzazione delle Forze armate ed è stato oggetto di sanzioni disciplinari per alcuni comportamenti posti in essere anche al di fuori dell'esercizio delle proprie specifiche funzioni. L'interrogazione del senatore Semenzato è volta ad acquisire elementi di conoscenza sulla vicenda e ad accertare l'ipotesi che questo impegno nell'ambito del movimento di democratizzazione delle Forze armate possa aver determinato o influenzato le sanzioni e la stessa valutazione di inidoneità della Commissione di avanzamento.

Ebbene, bisogna dire anzitutto che la posizione del sergente maggiore dell'Aeronautica Remo Granocchia, attualmente in congedo, sarà ulteriormente riesaminata alla luce della decisione che il Capo dello Stato adotterà, sentito al riguardo il Consiglio di Stato, terza sezione, a seguito del ricorso straordinario promosso dal sottufficiale il 9 ottobre 1996 nei confronti della valutazione espressa dalla Commissione permanente di avanzamento al grado superiore per il periodo dal 1981 al 1983: per cui la materia alla quale si riferisce l'interrogazione non è ancora definita in quanto forma oggetto di ricorso su cui interverrà una decisione che porrà termine al ricorso amministrativo, e dovrà comunque essere assunta come punto di riferimento necessario ai fini della rivalutazione della posizione del sottufficiale in congedo. Il nostro ordinamento offre strumenti per far valere esigenze di equità, di giustizia, di non discriminazione, onde far valere il rispetto del principio di imparzialità della pubblica amministrazione che anche nell'ambito dell'ordinamento militare deve trovare vigenza ed efficacia.

Ciò detto, ritengo che si debba ricostruire analiticamente la vicenda professionale del sergente maggiore Granocchia con particolare riferimento alle ragioni che sono state addotte dalla Commissione di avanzamento nel formulare il giudizio di «non idoneità» che ha condotto a quelle determinazioni dell'amministrazione oggi oggetto di controversia.

I giudizi di non idoneità, come quello di cui ci occupiamo, vengono motivati dalla Commissione di avanzamento in apposito verbale sulla base di un meticoloso esame dei requisiti di cui all'articolo 32 del Regio decreto-legge n. 744 del 1938 quali risultano dalla documentazione personale del soggetto che deve essere valutato (quindi, libretto personale e foglio matricolare). Tali requisiti, sulla base delle disposizioni ora richiamate, consistono in sostanza nell'attitudine fisica ed intellettuale, nella buona condotta sia in servizio che al di fuori del servizio, nel possesso delle qualità militari aeronautiche e di cultura professionale richieste dal grado superiore, nella conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti ed istruzioni per il grado superiore. I parametri indicati dalla normativa in questione collegano il giudizio di idoneità al possesso di dette qualità al più alto livello e richiedono pertanto che tali requisiti siano posseduti in misura «più che sufficiente».

I criteri di valutazione ora citati sono stati naturalmente utilizzati anche per la valutazione della posizione del sergente maggiore Granocchia. I giudizi di «non idoneità» sono stati determinati da una valutazione da parte della Commissione di avanzamento delle doti del soggetto quali emergevano dai fascicoli, dalla prescritta documentazione: valutazione che è stata motivata nei relativi atti di notifica e dalla quale emergeva, in sintesi, la considerazione che nel sottufficiale vi era una carenza delle doti necessarie per rivestire il grado superiore.

Il provvedimento della Commissione è motivato, come si è detto, sulla base del citato articolo 32 del Regio decreto-legge n. 744 del 1938. Nel *curriculum* del sergente maggiore Granocchia osserviamo che l'interessato nel grado di sergente (ci riferiamo al periodo compreso tra il 1971 e il 1972) aveva visto riconosciute valide qualità complessive con un giudizio finale positivo e una qualifica di «superiore alla media». Successivamente si evidenzia un mutamento di atteggiamento, rappresentato da tutti i documenti della fase immediatamente successiva con una certa continuità: il documento n. 10, redatto per il periodo 26 maggio 1972-25 maggio 1973, mostra che il rendimento del sergente maggiore Granocchia è diverso e la sua qualifica si abbassa a «nella media», con un giudizio finale che contiene una esortazione a migliorare sia l'iniziativa che il rendimento sul lavoro. Nella successiva documentazione tale tendenza negativa viene confermata, in quanto abbiamo censure reiterate in ordine all'operato del sottufficiale fino al 5 agosto 1980, censure che sono tutte puntualmente motivate. Questo è quanto emerge dalla documentazione caratteristica del sottufficiale contraddistinta dai numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18; in particolare il documento n. 16 evidenzia un accentuato peggioramento delle qualità dell'interessato che determina un ulteriore abbassamento della qualifica a «inferiore alla media» a causa di insufficienti qualità militari e attitudinali. Nell'arco di tempo che va dal 6 settembre 1980 al 24 ottobre 1982, la documentazione successiva (documenti 19, 20 e 21) evidenzia un migliorato comportamento con una conseguente valutazione positiva. Nel periodo 24 ottobre 1982-16 settembre 1983, come attestato dal documento n. 23, il sottufficiale non ha prestato alcun servizio in quanto in aspettativa per motivi di salute e poi collocato in congedo.

Per quanto riguarda il *curriculum* matricolare, bisogna ricordare che il 29 maggio 1980 gli viene inflitta una sanzione disciplinare di rimprovero. Essendo stato il Granocchia imputato di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata per un fatto commesso il 25 febbraio 1981, a seguito di un procedimento penale conclusosi con l'applicazione dell'amnistia il Comando della regione aerea in data 7 marzo 1984 ha disposto l'archiviazione della conseguente azione disciplinare per il progressivo collocamento in congedo dell'interessato.

Noi dunque disponiamo di questa documentazione che evidenzia un peggioramento della situazione, un *trend* negativo a partire da una certa data, ma che mostra altresì come in una fase successiva il giudizio negativo si sia attenuato. Se mi è permesso esprimere un giudizio del tutto esterno, che non si fonda sulla conoscenza diretta dei fatti, mi pare che ciò possa dimostrare come non si sviluppi nel tempo una continuità di atteggiamento negativo nei confronti del Granocchia tale da far pensare

ad un preconetto o ad una discriminazione aprioristicamente voluta. È solo un'impressione, naturalmente, che mi limito a portare all'attenzione del senatore Semenzato, nulla più. Io mi limito a riferire su tutta la documentazione esistente relativa alla vicenda del signor Granocchia.

La Commissione di avanzamento ha espresso il proprio giudizio valutando il *curriculum* del sottufficiale e, nonostante la documentazione caratteristica dell'ultimo periodo considerata parzialmente soddisfacente, è pervenuta ad una valutazione di sintesi di non idoneità considerando prevalenti gli aspetti negativi del *curriculum* e tenendo anche conto dei precedenti disciplinari. Questi sono «i fatti» che l'Amministrazione conosce e di cui posso dare notizia all'interrogante. Proprio dal bilanciamento tra questi diversi elementi risulta verosimile che non vi sia un atteggiamento preconetto nei confronti del Granocchia.

I criteri adottati non consentono di esprimere un giudizio di idoneità all'avanzamento su un militare che ha tenuto nell'arco di dieci anni un comportamento di sostanziale disimpegno nel servizio (secondo il giudizio dell'Amministrazione, per ben otto anni!): questa è la persuasione cui è pervenuta la Commissione di avanzamento.

Nel merito, per quello che risulta all'Amministrazione, non si può eccepire nulla sull'operato della Commissione (sulla base della documentazione su cui ha lavorato) e sulle motivazioni che ha addotto per la decisione assunta, ma è evidente che l'ultima parola spetta alla sede giurisdizionale: c'è un ricorso pendente e noi attendiamo il giudizio sulla base di questo ricorso.

SEMEZATO. Signor Presidente, motivo la mia insoddisfazione per questa risposta. Siamo di fronte ad un caso, come si evince dalle date ma soprattutto dall'esame degli atti, di un sottufficiale che, a partire dagli anni 1982-1983, ha partecipato con un ruolo di primo piano al cosiddetto movimento dei sottufficiali democratici per la democratizzazione delle Forze armate, che ha prodotto successivamente un risultato legislativo di riconoscimento di modalità di funzionamento diverse all'interno delle Forze armate.

Dagli atti procedurali si evince che è contestato non tanto il rendimento in servizio del soggetto, quanto le sue qualità morali e militari. Credo che egli sia stato oggetto di cinque denunce giudiziarie, una finita con una successiva amnistia e le altre con la piena assoluzione del Granocchia. Questo non solo dimostra un atteggiamento preconetto, ma è la rappresentazione di uno scontro politico. È la rappresentazione del giudizio che gli Stati maggiori, e la struttura dell'Amministrazione della difesa, davano in quegli anni di questo movimento.

Da questo punto di vista, la cosa che provoca maggiormente la mia insoddisfazione non è tanto il giudizio espresso nel 1986, che posso comprendere – anche se non lo condivido – dal punto di vista del contesto storico: era ancora vivo – o forse si era appena concluso – un dibattito parlamentare su tutti questi aspetti che appassionava i protagonisti, e questa potrebbe essere considerata una spiegazione storica. Mi sconcerda molto di più, invece, che a dieci anni di distanza – cioè l'anno scorso – venga espresso nuovamente un giudizio in cui «le qualità militari e morali» vengono analizzate sostanzialmente con gli stessi parametri di dieci anni prima.

Ho sentito ieri sera, con piacere, il ministro Andreatta parlare di «soldati dinoccolati che scendevano dalle navi in Albania», cioè di uno schema di comportamento, di un modo di essere delle nostre Forze armate che dava atto più della necessità di instaurare un rapporto con la popolazione che di elementi di carattere preconstituito dettati da una cultura militare, credo, superata nei fatti. L'elemento che vorrei sottolineare maggiormente e che nel 1996 – cioè con l'attuale gestione del Ministero – i criteri morali e militari con cui si giudicano i componenti delle Forze armate sono rimasti fermi ed immutati, rispetto a 10 anni fa, mentre ritengo che la società e le Forze armate siano cambiate profondamente.

Concludo con l'augurio che questi criteri di funzionamento e di valutazione trovino nella riorganizzazione del Ministero e in nuove direttive possibili e auspicabili soluzioni diverse. La nascita delle rappresentanze militari e le leggi di principi sono da tutti considerate come un fatto positivo che ha contribuito all'evoluzione e all'ammodernamento delle Forze armate, anche per iniziativa delle Forze armate stesse e delle strutture subordinate. Esse sono nate da un conflitto che ha evidenziato il *deficit* democratico dal punto di vista dell'ordinamento giuridico a causa del quale molti soggetti sono stati puniti o sanzionati in varie maniere.

Ma questo giudizio positivo sugli esiti di quelle lotte contrasta col fatto che l'Amministrazione della difesa non riesca ad introdurre concetti nuovi e diversi nel giudicare i fatti di allora. Di qui l'insoddisfazione per la risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Loreto.

LORETO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che, a seguito di discutibili atti dell'Amministrazione della difesa, con i quali sono stati disposti gli sfratti dagli alloggi di proprietà della difesa per moltissimi utenti ritenuti *sine titolo*, alcuni senatori hanno sollevato il problema chiedendo il blocco dei provvedimenti esecutivi di rilascio coattivo degli immobili;

che in risposta a tali sollecitazioni, nella seduta del 10 luglio 1996 della Commissione difesa del Senato, rispondendo in merito alle interrogazioni 3-00087, dello scrivente e di altri senatori, e 3-00089, del senatore Palombo, il Sottosegretario di Stato per la difesa ha garantito il blocco degli sfratti almeno fino al 31 dicembre 1996;

verificato:

che continuano ad essere segnalati casi di intimazione di rilascio coattivo degli alloggi, non solo per gli immobili che sono nella piena disponibilità dell'amministrazione della difesa, anche per quelli per i quali appare incerta la legittimazione ad agire in tal senso, perchè altrettanto incerta è l'attribuzione della loro proprietà all'amministrazione della difesa;

che ciò è accaduto a Bari per gli alloggi ubicati nel Villaggio Azzurro «A. Miglia» di Palese (Bari), che non appare essere di proprietà dell'Aeronautica militare, in quanto dagli atti catastali risulta essere stato formalmente acquisito nella consistenza dei beni patrimoniali disponibili dello Stato nel 1956;

che, pur essendoci stata una richiesta in data 23 luglio 1984 del comando della III regione aerea - direzione demanio - di riacquisizione al demanio pubblico - ramo difesa Aeronautica, ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 497 del 18 agosto 1978 (articolo 5) e n. 47 del 28 febbraio 1981 (articolo 1), tale richiesta non è stata finora accolta, in quanto il competente ufficio tecnico erariale non ha ancora provveduto ad una nuova classificazione del Villaggio, in considerazione delle notevoli variazioni che ha subito dal 1956 in conseguenza della realizzazione di nuovi fabbricati e della demolizione di altri;

che le difficoltà dell'ufficio tecnico erariale sono spiegabili, in quanto il compendio in questione consisteva inizialmente in capannoni in disuso, passati nel 1956 all'intendenza di finanza e poi trasformati in alloggi agli inizi degli anni Ottanta dall'Amministrazione della difesa - Aeronautica militare, che aveva quindi effettuato investimenti su un'area di sedime che non era nella sua disponibilità;

considerato:

che le intimazioni di rilascio coattivo di 7 alloggi, che saranno concretizzate a danno di famiglie di ex dipendenti dell'Aeronautica militare dal 6 al 14 ottobre 1996, appaiono ingiuste, anche perchè nello stesso Villaggio esistono altri 9 alloggi vuoti da molto tempo;

che tanta determinazione appare spropositata anche perchè nello stesso Villaggio almeno un'altra revoca di concessione di alloggio tipizzato come ASI è stata sospesa dal 17 marzo 1983 dal comando della III regione aerea, in quanto l'alloggio era destinato alla demolizione per consentire la realizzazione di una variante alla strada statale n. 16 nord;

che questa eventualità è stata da molti anni scongiurata da una diversa soluzione data al problema della variante alla strada statale n. 16 nord, senza che ciò abbia portato il comando della III regione aerea a diversa decisione in ordine all'utilizzo dell'alloggio in questione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di comunicare con urgenza a tutti i comandi che gli sfratti esecutivi degli alloggi militari (ASI compresi) sono stati bloccati fino al 31 dicembre 1996;

se non si ritenga di invitare il comando della III regione aerea a rivedere le sue decisioni anche per l'ingarbugliata e pasticciata situazione creata diversi anni fa nel Villaggio Azzurro «A. Miglia» di Palese (Bari).

(3-00186)

PRESIDENTE. Stante l'assenza dell'interrogante, ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del Regolamento, dichiaro decaduta l'interrogazione 3-00186.

Lo svolgimento di interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,35.*